



COMITATO TERRITORIALE
LIGURIA PONENTE



PROT. N. 27/2026
Savona, lì 24.02.2026

**FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO
COMITATO TERRITORIALE LIGURIA PONENTE
GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE**

**COMUNICATO UFFICIALE
N. 09/2026**

Il Giudice Sportivo Territoriale, nella persona dell'Avv. Andrea Laureri,

PREMESSO

- che con proprio comunicato ufficiale n. 07/2026 del 10.02.2026 (prot. n. 17/2026) ha inflitto, esaminato il rapporto di gara redatto dall'Arbitro Associato relativo all'incontro n. 676, U16 F, girone B, del 06.02.2026, ore 18.45, svoltosi in Celle Ligure (SV) tra la A.S.D. CELLE VARAZZE VOLLEY (codice di affiliazione n. 030110030) e la A.S.D. PALLAVOLO CARCARE (squadra Conad Carcare, codice di affiliazione n. 0300110022) le seguenti sanzioni disciplinari:

- **“030110022 - CONAD CARCARE (a carico di SOCIETA') MULTA € 70.00 per responsabilità oggettiva per proteste reiterate, offensive ed oltraggiose, nei confronti dell'arbitro associato, da parte di più persone appartenenti alla propria tifoseria, aggravato dalla partecipazione del Presidente del sodalizio”**
- **“030110022 - CONAD CARCARE (a carico di DIRIGENTI / PRESIDENTE: 393233 - LORENZO MICHELE ANTONIO) DIFFIDA per COMPORTAMENTO ANTIREGOLAMENTARE per aver proferito frasi offensive ed ingiuriose nei confronti dell'arbitro associato”**

- che con il medesimo comunicato è stato altresì omologato il risultato della gara n. 676, aggiudicatasi dalla A.S.D. CELLE VARAZZE VOLLEY per 3 set a 2 con i seguenti risultati parziali (17/25 – 22/25 – 25/22 – 25/18 – 15/7);

- che in data 20.02.2025 è pervenuta allo scrivente, a mezzo posta elettronica ordinaria all'indirizzo giudice@fipavliguriaponente.it, una comunicazione datata “Carcare, lì 15/02/2026” a firma del Presidente e legale rappresentante della A.s.d. PALLAVOLO CARCARE, proveniente dall'indirizzo di posta elettronica ordinaria presidenza@pallavolocarcare.it, avente ad oggetto “gara n. 676 U16 F, girone B, del 6/02/2026 tra Celle Varazze e Pallavolo Carcare. Esame in contraddittorio di giudizio disciplinare a carico società Pallavolo Carcare e del suo Presidente pubblicato su C.U. 7 del 10 Febbraio 2026” portante le seguenti conclusioni: “... si chiede, previa, ove ritenuto, audizione dello scrivente e svolgimento dell'attività istruttoria all'uopo necessaria, di rivedere il giudizio di sanzione apparso nel C.U. 7.”

RILEVATO

- che quanto precisato e descritto dal Sig. Matteo Mantero (tessera n. 18959) Arbitro Associato che ha diretto lo svolgimento della gara in questione (n. 676, U16 F, girone B, del 06.02.2026) è stato ritenuto

**FIPAV - Comitato Territoriale Liguria Ponente
Via Montenotte 2/1 c/o Sport e Salute SpA 17100 SAVONA -**

<http://www.fipavliguriaponente.it> - gare@fipavliguriaponente.it - ct.ponente@pec.federvolley.it

sufficientemente chiaro e circostanziato da questo Giudice Sportivo ai fini dell'adozione dei provvedimenti disciplinari di cui sopra;

- che oltre all'istanza di cui sopra avverso il comunicato n. 07/2026 non è stato proposto alcun ricorso e/o reclamo nel rispetto delle procedure e dei termini previsti dal vigente Regolamento Giurisdizionale FIPAV;

- che l'istanza pervenuta dalla A.S.D. PALLAVOLO CARCARE appare del tutto irrituale, inammissibile e tardiva:

- per incompetenza di questo Giudice, a norma di quanto previsto dagli artt. 16 e 27 del Regolamento Giurisdizionale Fipav, in favore della Corte Sportiva di Appello, quale organo competente a giudicare in seconda istanza sui reclami avverso le decisioni dei Giudici Sportivi Territoriali;
- per decadenza dal diritto all'impugnazione per l'intervenuto decorso del termine perentorio di cinque giorni, decorrente dal giorno successivo a quello della pubblicazione del provvedimento impugnato, previsto dall'art. 18 del Regolamento Giurisdizionale Fipav: nel caso di specie, anche volendo qualificare l'istanza pervenuta come reclamo, tale istanza è pervenuta allo scrivente (organo giudicante incompetente) solamente in data 20.02.2026 ossia 10 giorni dopo la pubblicazione del comunicato per cui si discute;
- per difetto dell'allegazione del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia previsto dall'art. 7 del Regolamento Giurisdizionale Fipav;
- non essendo previsto dal vigente Regolamento Giurisdizionale Fipav alcun procedimento di esame in contraddittorio e/o riesame da parte del Giudice Sportivo Territoriale successivamente all'emanazione dei propri provvedimenti disciplinari.

- che i vizi sopra rilevati impediscono l'esame nel merito dell'istanza pervenuta;

- che l'istanza medesima riporta al suo interno ipotesi di infrazioni che non rientrano nella competenza di questo Giudice Sportivo Territoriale che, a norma di quanto previsto dall'art. 21 del Regolamento Giurisdizionale Fipav, impongono a questo Giudice Sportivo la rimessione degli atti al Procuratore Federale.

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo Territoriale

dichiara inammissibile l'istanza presentata dalla A.S.D. Pallavolo Carcare ordinando alla stessa il versamento del contributo dovuto per l'accesso ai servizi di giustizia di prima istanza. Nulla in punto spese del procedimento.

Visto l'art. 21 del Regolamento Federale Fipav rimette gli atti al Procuratore Federale per quanto di Sua competenza.

- Si comunichi al sodalizio istante a mezzo posta elettronica certificata.
- Si trasmetta alla Segreteria della Procura Federale, con separata comunicazione, copia del presente comunicato unitamente a copia dell'istanza pervenuta dall'A.S.D. Pallavolo Carcare in data 20.02.2026 ed a copia di tutti gli atti e documenti relativi alla gara n. 676 U16 F, girone B, del 06.02.2026, ore 18.45, svoltasi in Celle Ligure (SV) tra la A.S.D. CELLE VARAZZE VOLLEY (codice di affiliazione n. 030110030) e la A.S.D. PALLAVOLO CARCARE (squadra Conad Carcare, codice di affiliazione n. 0300110022).

Savona, li 24.02.2026

**Il Giudice Sportivo Territoriale
Avv. Andrea Laureri**

Depositato in Savona in data 24.02.2026